



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/81398

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 22 DEL 16.07.2025

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di contrasto all'inquinamento acustico derivante da intrattenimenti musicali nel centro cittadino e disturbo alla quiete pubblica.

IL SINDACO

- Premesso che il Comune di Diamante intende promuovere l'attrattività turistica perseguendo l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'offerta turistica anche attraverso un assetto che vada ad arginare e contrastare fenomeni di inquinamento acustico derivante da intrattenimenti musicali nel centro cittadino con conseguente disturbo alla quiete pubblica;
- Considerato, in tal senso, che nel periodo estivo il fenomeno della c.d. "movida" notturna porta a crescenti problemi di sicurezza urbana riscontrabile anche dai ripetuti episodi di disturbo della **quiete, schiamazzi, inquinamento acustico, in particolare nelle ore serali e notturne** che vengono segnalati dalla popolazione residente e da quella non residente;
- Constatato che una buona parte dei locali pubblici effettua piccoli intrattenimenti musicali, anche attraverso la diffusione di musica dal vivo in spazi esterni agli stessi locali, per il quale è stata concessa autorizzazione alla occupazione temporanea di suolo pubblico con la installazione di *dehors*, tavoli, sedie ecc., con conseguente estensione della superficie di somministrazione di alimenti e bevande;

- Dato atto che è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza al fine di evitare il verificarsi di episodi che minaccino la quiete e la sicurezza dei cittadini nonché di contrastare ed evitare le situazioni d'inquinamento acustico;
- Tenuto conto della **vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;**
- Ritenuta la necessità di adottare le prescrizioni in una specifica ordinanza sindacale per contrastare i fenomeni di degrado urbano e di inquinamento acustico;
- Osservato che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione di alimenti e bevande, non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare il proprio potere contingibile e urgente, ai sensi dell'art. **50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.**, per comprovate esigenze di tutela urgente dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché, precipuamente, del necessario urgente rispetto del diritto dei residenti alla salute in relazione alla tranquillità e al riposo, essendo ciò specificamente previsto dalla predetta norma;
- Visto l'articolo **54, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267**, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città consentendo al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Richiamato il Disciplinare di occupazione di suolo pubblico, approvato, da ultimo, con Deliberazione della **Giunta Comunale n. 121** del giorno **4.04.2025**, il quale **all'art. 4, comma 10**, prevede che *"Per le attività dove viene prodotta o diffusa musica in area pubblica (salvo che non si tratti di musica di sottofondo) è **obbligatoria la installazione di telecamere all'esterno nel rispetto della vigente normativa in materia. Il tutto in ossequio a quanto disposto dalla***

vigente normativa in materia e secondo quanto sono le indicazioni/prescrizioni del vigente Piano di Classificazione acustica, approvato definitivamente con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 21/3/2016 e/o in ossequio ad eventuali successivi regolamenti, disciplinari, e/o ordinanze sindacali”;

- Visto il vigente piano di classificazione acustica, approvato definitivamente con Deliberazione del **Consiglio Comunale n. 7 del 21.3.2016**, il quale, all’art. 21, così come modificato in fase di approvazione in Consiglio Comunale, dispone che l’emissione di rumore prevista dalla zonizzazione acustica del territorio comunale **non può protrarsi oltre le ore 2,00**; all’esterno dell’area delle manifestazioni in luogo pubblico, o aperte al pubblico, il livello equivalente in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità deve essere inferiore a 80 db (A) e il livello equivalente all’interno delle abitazioni e degli altri edifici, utilizzati da persone e comunità e a finestre chiuse deve essere inferiore a 70 db (A);
- Visto l’**art. 659** del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”;
- Visti il **D.P.C.M. 1.03.1991** “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno*” e successive circolari esplicative ed il **D.P.C.M 14.11.1997** “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;
- Ritenuto di dover stabilire, nel rispetto dei limiti di emissione rumorosa stabiliti dal vigente piano di classificazione acustica, la previsione di diffusione e riproduzione della musica dal vivo e/o musica con diffusione sonora di qualsiasi tipo, sia all’interno che all’esterno da parte dei pubblici esercizi, nel periodo corrente e sino al **15.09.2025**, con orario che non si potrà protrarre oltre le ore **02.00** e con una diminuzione del volume 30 minuti prima di detta chiusura, al fine di consentire un deflusso agevole degli avventori, **fermo restando la possibilità, per i locali stessi, di diffondere, fuori dai casi sopra indicati, musica all’esterno dei locali, solo quale musica di sottofondo, fino alle ore 2:00, ed all’interno dei locali, mediante filodiffusione, anche in orari diversi rispetto a quelli sopra indicati, a condizione che si tratti, anche in questo caso, di musica di sottofondo**

e che le casse non siano direzionate verso l'esterno. Il tutto in ogni caso in ossequio alle vigenti disposizioni normative;

- Richiamato l'art. **22 del vigente piano di classificazione acustica**, il quale prescrive che all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere allegata la relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 447/95;
- Ritenuto, altresì, di dover disciplinare, con più particolare attenzione, le aree del **centro storico (zona A del vigente strumento urbanistico)**, prevedendo, per dette aree, in considerazione della loro peculiarità (poiché maggiormente sensibili a fenomeni di impatto acustico) misure che contemplino, per le attività di pubblico esercizio, fermo restando le limitazioni orarie sopra indicate:
 - per un verso, la possibilità di richiedere le autorizzazioni per lo svolgimento solo fino ad un massimo di quattro (4) serate musicali dal **16.07.2025 al 31.07.2025**, otto (8) serate musicali dal **1.08.2025 al 31.08.2025** e fino ad un massimo di quattro (4) serate musicali dal **1.09.2025 al 15.09.2025**, secondo quanto previsto dal richiamato art. 22 del vigente piano di classificazione acustica, evidenziando la possibilità di poter consentire alle attività con una storicità di almeno venticinque anni di poter distribuire il numero totale delle suddette serate (16) nell'arco temporale ricompreso tra il 16.07.2025 ed il 15.09.2025, prorogabili, per comprovate ragioni e in assenza di ragioni ostative, fino a diciotto (18) serate;
 - per altro verso, il divieto di diffusione di musica, sia all'interno, che all'esterno dei locali, tramite l'utilizzo di consolle, mixer o strumentazione similare, **prima delle ore 18:00 ed oltre le ore 00:00**, fino al **31.07.2025** e dal **1.09.2025 al 15.09.2025** e **prima delle ore 18:00 e oltre le ore 00:30**, dal **1.08.2025 fino al 31.08.2025**;
 - per altro verso, ancora, il divieto generale di utilizzare percussioni per la musica dal vivo, salvo il rispetto dei limiti di emissione rumorosa stabiliti dal vigente piano di classificazione acustica;

- ancora, per altro verso, l'obbligo di dotarsi, preventivamente, di strumentazione idonea a contenere nei limiti suindicati l'intensità delle emissioni sonore;
- Ritenuto di dover stabilire, nel rispetto dei limiti di emissione rumorosa stabiliti dal vigente piano di classificazione acustica, la previsione di diffusione e riproduzione della musica, anche dal vivo e/o musica con diffusione sonora di qualsiasi tipo (che non sia musica di sottofondo), sia all'interno che all'esterno da parte degli stabilimenti balneari, nel periodo corrente sino al **15.09.2025**, con orario che non si potrà protrarre, oltre le ore **03:30**, con una diminuzione del volume **30 minuti prima**, per quelli collocati tra il **Lotto n. 1 ed il Lotto n. 12 e dal Lotto 21 al Lotto 29 b** del vigente Piano Spiaggia e, oltre le ore **02.00**, con una diminuzione del volume 30 minuti, per tutti gli altri, al fine di consentire un deflusso agevole degli avventori;
- Ritenuto doversi procedere ad una regolamentazione sulla procedura da adottare in relazione alle richieste che vengono prodotte per effettuare musica dal vivo e/o musica con diffusione sonora di qualsiasi tipo nei termini di cui alla seguente parte dispositiva;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Nell'intero territorio comunale, fino al **15.09.2025**, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che effettuino intrattenimenti complementari alle attività di somministrazione, all'esterno della propria attività, in deroga alla vigente normativa, ai fini dell'ottenimento di una richiesta di autorizzazione per effettuare **musica dal vivo e/o musica con diffusione sonora di qualsiasi tipo** (che non sia musica di sottofondo), fermo restando i limiti previsti del vigente piano di classificazione acustica, dovranno produrre istanza almeno 2 (due) giorni prima dalla data prefissata per la manifestazione, presso l'ufficio attività produttive, con l'indicazione di tutti i giorni per i quali si vuole effettuare la musica, con le emissioni sonore che devono cessare **entro e non oltre le ore 02:00**, con una diminuzione del volume dalle ore **01:30** al fine di consentire un deflusso agevole degli avventori;

2. Per le attività di pubblico esercizio ricomprese nelle aree del centro storico (**zona A del vigente strumento urbanistico**), fermo restando le limitazioni orarie sopra indicate, è consentita la possibilità di richiedere le autorizzazioni per lo svolgimento di **musica dal vivo e/o** musica con diffusione sonora di qualsiasi tipo (che non sia musica di sottofondo) nei limiti che seguono:

- fino ad un massimo di **quattro (4) serate musicali dal 16.07.2025 al 31.07.2025;**
- fino ad un massimo di **otto (8) serate musicali dal 1.08.2025 al 31.08.2025 e**
- fino ad un **massimo di quattro (4) serate musicali dal 1.09.2025 al 15.09.2025;**

secondo quanto previsto dal richiamato art. 22 del vigente piano di classificazione acustica.

In tal senso resta consentita la possibilità, per le attività con una storicità di almeno venticinque anni, di poter distribuire il numero totale delle suddette serate (16) nell'arco temporale ricompreso tra il 16.07.2025 ed il 15.09.2025, prorogabili, per comprovate ragioni e in assenza di ragioni ostative, fino a diciotto (18) serate.

E' tuttavia **fatto divieto** per le medesime attività di pubblico esercizio ricomprese nelle suindicate aree del centro storico (zona A del vigente strumento urbanistico):

- a. la diffusione di musica, sia all'interno, che all'esterno dei locali, tramite l'utilizzo di consolle, mixer o strumentazione similare, prima delle ore **18:00** ed oltre le ore **00:00**, fino al **31.07.2025** e dal giorno **1.09.2025 al 15.09.2025** e prima delle ore **18:00** e oltre le ore **00:30**, dal giorno **1.08.2025** fino al **31.08.2025;**
 - b. l'utilizzo di percussioni per la musica dal vivo salvo il rispetto dei limiti di emissione rumorosa stabiliti dal vigente piano di classificazione acustica;
3. Nell'intero territorio comunale, fino al **15.09.2025**, gli **stabilimenti balneari**, che effettuino intrattenimenti complementari alle attività di somministrazione, all'interno o all'esterno della propria attività, in deroga alla vigente normativa, ai fini dell'ottenimento di una

richiesta di autorizzazione per effettuare **musica dal vivo e/o musica con diffusione sonora di qualsiasi tipo** (che non sia musica di sottofondo), nei limiti indicati al punto che precede (e, dunque: fino ad un massimo di quattro (4) serate musicali dal **16.07.2025 al 31.07.2025**; fino ad un massimo di otto (8) serate musicali dal **1.08.2025 al 31.08.2025** e fino ad un massimo di quattro (4) serate musicali dal **1.09.2025 al 15.09.2025**) dovranno produrre istanza almeno due (2) giorni prima dalla data prefissata alla manifestazione, presso l'ufficio attività produttive, con l'indicazione della data o delle date per le quale si vuole effettuare la musica, con le emissioni sonore che dovranno **cessare**:

- per quelli collocati tra il **Lotto n. 1 ed il Lotto n. 12 e dal Lotto 21 al Lotto 29 b** del vigente Piano Spiaggia del Comune di Diamante **entro le ore 03:30** con una diminuzione del volume dalle ore **03:00** al fine di consentire un deflusso agevole degli avventori;
- per tutti gli altri, entro le ore **02:00**, con una diminuzione del volume dalle ore **01:30**, al fine di consentire un deflusso agevole degli avventori;

In tutti i casi le casse dovranno essere comunque essere rivolte verso il mare aperto.

4. I locali di pubblico spettacolo contemplati dagli artt. **68, 69 e 80 T.U.L.P.S.**, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per effettuare musica con diffusione sonora di qualsiasi tipo, fermo restando il rispetto di tutta la vigente normativa in materia e previa comunicazione alla SIAE, dovranno produrre istanza in deroga almeno cinque (5) giorni prima dalla data prefissata alla manifestazione, a mezzo sportello telematico CALABRIASUAP, con l'indicazione della data o delle date per le quale si vuole effettuare la musica, con le emissioni sonore che devono cessare entro le ore **03:30**. Tali locali, nel rispetto delle previsioni di cui al comma che precede, potranno effettuare fino ad un massimo di due (2) serate musicali dal **16.07.2025 al 31.07.2025**; fino ad un massimo di sei (6) serate musicali dal **1.08.2025 al 31.08.2025** e fino ad un massimo di due (2) serate musicali dal **1.09.2025 al 15.09.2025**;

5. Fuori dagli orari e dei casi sopra indicati è **consentita** la possibilità di diffondere musica all'esterno dei locali, solo quale **musica di sottofondo**, fino alle ore **2:00** e, all'interno dei locali, mediante **filodiffusione**, anche in orari diversi rispetto a quelli sopra riportati, a condizione che si tratti, anche in questo caso, di **musica di sottofondo** e che le casse **non siano direzionate verso l'esterno**. Il tutto in ogni caso in ossequio alla vigente normativa;
6. È fatto **obbligo** per tutti i titolari di pubblici esercizi dotarsi, preventivamente, di strumentazione idonea a contenere nei limiti suindicati l'intensità delle emissioni sonore;
7. I titolari di pubblici esercizi interessati alla richiesta di autorizzazione di **musica dal vivo e/o musica con diffusione sonora di qualsiasi tipo** (con o senza emissioni canore), già in possesso di autorizzazione temporanea alla occupazione di suolo pubblico, **devono obbligatoriamente, in ossequio a quanto previsto dal vigente piano di classificazione acustica:**
 - Allegare a detta istanza una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 447/95, nel rispetto del vigente regolamento acustico;
 - Munirsi di telecamere all'esterno del proprio locale secondo quanto previsto dal vigente disciplinare sull'uso di suolo pubblico approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del giorno 4.04.2025;
8. I titolari di pubblici esercizi interessati alla richiesta di autorizzazione di **musica dal vivo e/o musica con diffusione sonora di qualsiasi tipo** (con o senza emissioni canore) che non sia musica di sottofondo, dovranno altresì attenersi al **rispetto delle seguenti ed ulteriori prescrizioni:**
 - a. Organizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone.
 - b. Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle superfici, con particolare riguardo per le superfici maggiormente toccate dagli utenti e i servizi igienici;
9. Fuori dai casi sopra disciplinati, nell'intero territorio comunale, gli intrattenimenti musicali dovranno cessare entro e non oltre le ore

02:00, con una diminuzione del volume dalle ore 01:30 al fine di consentire un deflusso agevole degli avventori;

10. L'inottemperanza della presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 250.00 ad Euro 2.500,00** ed al pagamento in misura ridotta pari ad **Euro 500.00**, fatto salvo quanto previsto dagli articoli **650, 659 e 660 del codice penale**;
11. In caso di violazione della presente ordinanza è prevista la **sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 5 (cinque) giorni consecutivi**, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura:
12. **In caso di superamento dei limiti di immissioni sonore sopra indicati è in ogni caso prevista, per le attività, la revoca di ogni autorizzazione a diffondere musica per tutta la stagione estiva 2025.**

AVVISA

- che il mancato rilascio dell'autorizzazione richiesta, dovuto alla carenza di documentazione così come prevista dal presente atto, obbliga il richiedente ad integrare la documentazione nei termini di cui sopra entro la successiva manifestazione richiesta che in mancanza non verrà autorizzata con le conseguenze sopra indicate;

DISPONE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Presidente della Regione Calabria;
 - al Prefetto di Cosenza;
 - alla Questura di Cosenza;
 - alla Polizia Locale;
 - alla Guardia di Finanza di Scalea;
 - alla Stazione Carabinieri di Diamante;
 - all'ARPACAL;
 - all'Ufficio Attività Produttive;
 - all'Ufficio albo on line

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Diamante e sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 16 Luglio 2025

IL SINDACO

Avv. Achille Ordine
